

CAMERA DEI DEPUTATI N. 681

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, MARTINI, GARAVAGLIA, CRISTOFORI, GITTI, ZARRO, ZOLLA, SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, FAUSTI, AUGELLO, BALESTRACCI, CARRUS, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, SILVESTRI, USELLINI, ZANIBONI, ZUECH, LUSETTI, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ARMELLIN, ASTONE, ASTORI, AZZARO, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BROCCA, BRUNETTO, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIERFERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, COLONI, CONTU, CORSI, D'ANGELO, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FOTI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GALLI, GELPI, LATTANZIO, LATTERI, LEONE, LUCCHESI, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PIREDDA, PUJIA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSINI, ROSSI di MONTELERA, SARETTA, SENALDI, TANCREDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO

Presentata l'8 luglio 1987

Legge-quadro sul volontariato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno del volontariato ha assunto ormai, nella nostra esperienza sociale, una dimensione tale da rendere anacronistica la realtà del nostro sistema giuridico che, mentre in numerose leggi nazionali e regionali fa esplicito riferimento all'attività del volontariato, talora indicandone i meccanismi di raccordo con le istituzioni pubbliche, ancora lo affida — nella sua struttura di

fondo e nelle sue necessarie tutele — alle alternative e ai rischi dell'interpretazione giurisprudenziale.

Con l'espressione « volontariato » si designa il complesso di quelle esperienze di « associazione a fini sociali » (sviluppatasi in Italia verso la fine degli anni settanta, parallelamente alla crisi delle vecchie forme di « partecipazione ») il cui elemento caratterizzante è appunto

offerto dalla « volontà » degli associati, dalle motivazioni individuali che, al di là di ogni coercizione o doverosità giuridica, caratterizzano il libero contributo dei singoli a servizi socialmente rilevanti, per fini complessivi che l'autorità pubblica ritiene coerenti ai propri e quindi meritevoli di tutela.

Il volontario è in fondo colui che, per libera scelta e al di fuori di ogni interesse o corrispettivo di ordine economico, mette le sue energie e la sua specifica professionalità a disposizione degli altri, sensibile al quadro complessivo delle esigenze della collettività, ma attento in primo luogo alle attese dell'altro, alle sue irripetibili peculiarità di uomo sofferente e, per ciò stesso, amico. Il sistema legislativo ha, per lungo tempo, considerato un simile impegno come un fatto tipicamente metagiuridico, da tollerare ma non da riconoscere. Nella stanza dell'ordinamento il volontario era colui che operava in un angolo, ignorato da tutti e che veniva, cortesemente ma fermamente, invitato ad allontanarsi nel momento in cui entrava in funzione una struttura pubblica, quale che fosse il suo spettro di incidenza e ancorché la capacità di penetrazione dei relativi servizi non giungesse fino a quell'angolo. La nuova legislazione, che, con riferimento ai più diversi contesti, ha preferito evitare ogni aprioristica individuazione di indici caratterizzanti dell'esperienza del volontariato ed ha fatto riferimento aperto alla varietà delle situazioni empiriche in cui concretamente si determinano gli interventi dei volontari, ha posto evidentemente le basi di un nuovo modo d'essere del diritto, come fatto istituzionale, nella gestione dei servizi sociali.

Il volontariato non si esprime dunque più come un'esperienza tollerata o che cerca faticosamente uno spazio nei vuoti lasciati dall'inerzia di altri poteri, ma come un momento essenziale di raccordo tra la fantasia del singolo e le omologazioni del gruppo, tra l'irripetibilità delle relazioni individuali e la garanzia istituzionale di quelle sociali, come la concreta emergenza, con strumenti giuridici necessariamente di conio recente, di un *ethos*

nuovo, quello di coloro che (nel segno di una nuova cultura del solidarismo) respingono sia l'individualismo possessivo con tutti i suoi corollari di segno mercantile, sia l'esclusivo riferimento all'onnipotenza statale per la soluzione dei problemi del presente.

L'ordinamento giuridico — pur con una serie di indicazioni normative inserite, in maniera indiretta e sfumata, in diversi contesti — già di fatto riconosce che le *face to face relations*, le relazioni non aventi altro fine che la realizzazione al meglio del rapporto interpersonale, sono anzi segmento essenziale e ineliminabile della traiettoria del diritto nel presente storico. Da questo punto di vista il riconoscimento giuridico del volontariato si pone al vertice di un nuovo spartiacque aprendosi sul versante di un ordinamento che non si limita a regolare taluni rapporti della vita di relazione, indipendentemente da ogni valutazione delle soddisfazioni dei singoli, ma si interroga sui problemi di qualità della vita e di senso della vita e offre la garanzia delle sue strutture alle risposte, molto personali e creative, che nei diversi contesti sono state offerte a tali interrogativi.

D'altra parte, poiché i rapporti socialmente rilevanti si tengono fra di loro in una ineludibile connessione, la rilevanza giuridica del volontariato determina inevitabilmente un'incidenza riflessa sui tradizionali assetti istituzionali, evidenziando un mutamento di ruolo delle istituzioni pubbliche nella gestione dei servizi sociali. Queste cominciano ormai a riconoscere che la loro funzione non si risolve necessariamente nel fornire alla collettività una determinata gamma di prestazioni attraverso forme di gestione diretta, bensì nel creare le premesse o le condizioni perché la disponibilità dei servizi sia garantita agli utenti, peraltro in forme più personali e immediate, forme che l'istituzione pubblica non indirizza né sollecita, ma rispetto alle quali si limita a fornire il quadro di riferimento e i presupposti di garanzia.

Il volontariato — come è stato rilevato da studiosi provenienti da diverse motivazioni culturali — si colloca dunque al cen-

tro della crisi dello Stato assistenziale, almeno nel senso in cui ricerca ed esprime un « livello intermedio » tra Stato ed individuo, superando i rischi di una contrapposizione riduttiva tra il « pubblico », come dimensione che è di tutti secondo canoni che prescindono dalle esigenze dei singoli, e il « privato », come rifugio di ciascuno nella gelosa tutela di ciò che gli appartiene in via esclusiva. Nel momento in cui il volontariato diventa strumento essenziale per una nuova « istituzionalizzazione del sociale », nella ricerca e varietà delle sue articolazioni, esso supera l'alternativa intervento statale-privatizzazione, quasi che la temperatura costante del sistema esigesse che all'aumento di uno dei due indici corrisponda la diminuzione dell'altro e viceversa. Vi può essere evidentemente una organizzazione statale che non chieda di occupare tutti gli spazi, ma che offra la propria garanzia anche alle autonomie di gruppi costituiti ed organizzati in funzione di un intervento gratuito, disinteressato, svolto nel segno della solidarietà, così come può esistere un impegno individuale che non si colori né di pretese corporative né di egoismi privatistici, ma che sia capace di colmare i vuoti del sistema per quanto attiene sia ai territori di intervento che alle modalità dell'azione.

Dando pieno e formale riconoscimento all'attività del volontariato non si tratta dunque — come a taluno riduttivamente è sembrato — di fornire semplicemente un tampone anestetizzante a malferme strutture istituzionali; non si tratta cioè di riempire gli spazi lasciati alla dimensione dell'umano all'interno di strutture disumane; ma semmai di additare il tracciato di una nuova politica del diritto, di prospettare un nuovo modello di rapporto del singolo con le istituzioni, un nuovo ruolo dell'esperienza giuridica in una società del benessere che non sia solo vittima delle conflittualità mercantili né si adagi nella passiva attesa di provvidenze statali.

Finora i riferimenti legislativi al fenomeno del volontariato sono stati fatti, specie nelle leggi regionali, con riguardo

ai più diversi settori di intervento: servizi in materia socio-assistenziale, consultori familiari, assistenza domiciliare agli anziani, recupero dei tossicodipendenti, servizi di zona, servizi di vigilanza ecologica, servizi sociali a favore di soggetti handicappati, organizzazione delle unità socio-sanitarie locali, disciplina degli stupefacenti, tutela della salute mentale, prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, assistenza post-penitenziaria, servizio di trasporto degli infermi e pronto soccorso stradale, soggiorni climatici in favore di minori o di anziani, interventi per gli emigrati e le loro famiglie, organizzazione dei donatori di sangue, lotta contro l'emarginazione, tutela della maternità e della salute psicofisica dell'età infantile, soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità, protezione civile, ricerca di beni culturali, ecc. In tutti questi casi la tecnica legislativa è stata quella di un riferimento aperto ad un fenomeno socialmente rilevante, ma che si dava comunque per acquisito nelle sue connotazioni empiriche.

La mancanza di una disciplina di quadro (più volte richiesta dalle organizzazioni dei volontari in convegni di rilevanza nazionale e sollecitata anche da una risoluzione del Parlamento europeo) ha tuttavia dato luogo ad una serie di inconvenienti. In primo luogo, la carenza di una legislazione generale di riferimento si apre al rischio, da più parti denunciato, che i singoli legislatori regionali, accentuando l'uno o l'altro profilo, concorrano davvero a creare una sorta di « vestito di Arlecchino », lasciando il volontariato allo scoperto specie in quei luoghi, economicamente meno provveduti, dove la sua azione diviene più essenziale, ma le sue tutele rimangono meno incisive. In secondo luogo, è necessario disciplinare in qualche misura, anche nelle loro valenze economiche, i rapporti delle organizzazioni di volontariato con le strutture politiche: la spinta innovativa sarebbe evidentemente frustrata se, addormentando le motivazioni morali, si finisse semplicemente, attraverso il profilo

del sostegno pubblico al volontariato, per spostare dall'apparato pubblico all'organizzazione privata la burocratizzazione dei servizi sociali. In terzo luogo, si tratta di sottrarre l'attività prestata dal volontariato ai rischi di una automatica attrazione sotto la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato: le incertezze giurisprudenziali sulla prestazione di lavoro gratuito e la tipica rivedibilità individuale delle motivazioni che hanno indotto il singolo volontario ad aderire alle iniziative del gruppo rendono avvertiti della delicatezza di tale profilo (del resto evidenziata nella mozione approvata dal Parlamento europeo, in cui esplicitamente si richiama la diffusa tendenza ad applicare al volontariato discipline laburistiche o previdenziali che sono estranee alla sua genuina natura).

La proposta di legge che si sottopone all'esame del Parlamento, nella speranza di poter raccogliere intorno ad essa un'ampia convergenza di consensi, intende appunto superare simili rischi, fornendo tuttavia una normativa di garanzia (per certi versi una sorta di « statuto del volontariato »), senza in alcun modo percorrere la via di una disciplina legislativa uniforme delle varie modalità organizzative che il volontariato è venuto assumendo nella realtà sociale: una legge sul volontariato non può ingabbiare le forze espressive, condizionarne gli svolgimenti creativi, indirizzarne gli esiti.

Il testo qui presentato, mentre da un lato tiene conto delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali di questi ultimi anni, raccoglie anche, in gran parte, il lavoro compiuto dalla I Commissione del Senato nella precedente legislatura.

I presentatori, pur consapevoli del lungo dibattito che, nelle sedi più diverse, ha preceduto l'elaborazione dei principi formalizzati nella presente proposta di legge, sono disponibili ad accogliere ulteriori contributi migliorativi, che si muovano nella linea dei principi più sopra enunciati. Avvertono tuttavia la necessità di una rapida approvazione. Il fenomeno del volontariato è diventato ormai troppo

rilevante ed esteso per poter ancora essere affidato da un lato ad una legislazione all'un tempo settoriale e parcellizzata, dall'altro ad un'interpretazione giurisprudenziale tendenzialmente incline ad assimilarlo a fattispecie essenzialmente diverse ancorché di più radicata tradizione. I presentatori sono convinti che una disciplina di quadro sul volontariato concorrerà ad offrire, anche a livello normativo, il modello significativo di un nuovo solidarismo che guarda ad un modo diverso di atteggiarsi del rapporto tra il cittadino e lo Stato.

Negli ultimi anni il rallentamento della crescita economica, gli eccessi della burocratizzazione e della centralizzazione hanno posto in crisi molte pratiche del *welfare State*. Nel momento in cui lo Stato sociale, superando l'originaria tendenza compensativa verso le categorie più emarginate e sfruttate, si è venuto trasformando in Stato erogatore « universale » di garanzie economiche, il meccanismo ha inevitabilmente incentivato la spinta rivendicativa dei gruppi portatori degli interessi più forti o meglio organizzati, anche in funzione della loro rilevanza politica. Questo atteggiamento ha accentuato la tensione prevalente verso i cosiddetti « beni esclusivi », quelli cioè per i quali il possesso da parte di uno esclude il concorrente godimento da parte di altri, e ha messo tra parentesi (o relegato alla sfera del più chiuso « privato ») i cosiddetti « beni esclusivi », quelli cioè per i quali l'uso o il godimento da parte di uno ne arricchisce e ne potenzia il concorrente possesso da parte di altri. I beni inclusivi — che sono quelli ai quali si rivolge l'attenzione qualificante dei gruppi del volontariato — sono gli unici rispetto ai quali nessuna carta di Yalta è ipotizzabile, perché non ammettono di essere divisi ma solo moltiplicati, i soli che consentono di coniugare qualità individuali ed esigenze collettive, cultura e solidarietà, senso religioso e valore della laicità, che possono fondare la ricchezza sulla gratuità. Per converso, la tensione verso i beni esclusivi, nella logica della erogazione generalizzata e funzionante

dall'alto, accentua la passività dei cittadini, i quali si aspettano ogni cosa dallo Stato e conseguentemente vanno perdendo ogni carica e motivazione nei confronti del lavoro e non avvertono più come un valore la legittimità decisionale dell'autorità. Da qui la progressiva perdita del senso dello Stato, ciascuno non intendendo il lavoro proprio come volto a realizzare un interesse comune né il lavoro altrui come qualcosa di diverso da semplice presupposto giustificativo di un'erogazione che indirettamente danneggia coloro che non la ricevono.

Ecco perché, a nostro giudizio, il riconoscimento pieno e formale, in sede legislativa, del ruolo del volontariato può diventare per tanti versi emblematico di un nuovo rapporto tra il soggetto privato e le istituzioni, individuando un significativo collante della stessa convivenza sociale e quindi concorrendo a radicare, nei termini stimolanti di un nuovo modello culturale, quella che autorevolmente è stata chiamata la « mutazione antropologica » del rapporto fra cittadini e Stato del benessere.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina lo svolgimento in forma organizzata delle attività di volontariato; stabilisce i principi e i criteri a cui devono attenersi le regioni nell'esercizio della loro funzione legislativa e gli enti locali e le amministrazioni statali nei loro rapporti con le attività di volontariato.

2. L'intervento delle organizzazioni di volontariato nell'ambito della protezione civile e della cooperazione internazionale è disciplinato da apposite disposizioni legislative.

ART. 2.

(Attività di volontariato).

1. Ai fini della presente legge si intende per attività di volontariato quella svolta, spontaneamente e gratuitamente, al di fuori di qualsiasi obbligo o dovere giuridico, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, promozione e sviluppo della persona umana.

ART. 3.

(Gratuità dell'attività).

1. Ai fini della presente legge sono considerati volontari quei cittadini che svolgono l'attività di cui all'articolo 2.

2. Al volontario può essere corrisposto solo il rimborso delle spese sostenute e nei limiti precedentemente stabiliti dall'organizzazione di appartenenza.

ART. 4.

(Libertà di forma delle organizzazioni).

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo che, qualsiasi sia la forma giuridica assunta, e dotato o

meno di personalità giuridica, sia liberamente costituito e persegue gli scopi di solidarietà sociale di cui agli articoli 1 e 2.

2. Le organizzazioni di volontariato e i loro rapporti con gli aderenti sono regolati, salvo disposizioni di leggi speciali, dalla disciplina propria dell'organizzazione o, in mancanza, delle norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute.

3. Nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere chiaramente espressa l'assenza di fini di lucro e la gratuità delle prestazioni fornite dagli associati; deve essere garantita la gestione democratica dell'associazione e l'elettività di tutte le cariche sociali; il bilancio e il rendiconto devono essere annualmente approvati; in caso di scioglimento l'associazione devolve tutti i beni ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

ART. 5.

(Prestazioni del servizio volontario).

1. L'organizzazione di volontariato svolge le attività statutarie direttamente con l'impiego di proprie strutture o nell'ambito di strutture pubbliche.

2. Nella prestazione del servizio l'organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell'attività volontaria dei propri aderenti.

3. Le attività di lavoro dipendente o autonomo sono consentite solo nei limiti indispensabili a garantire il buon funzionamento dell'organizzazione stessa per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

4. La qualità di aderente all'organizzazione di volontariato è comunque incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

ART. 6.

(Risorse finanziarie).

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dai contributi degli aderenti o di altri soggetti pubblici o privati, da eventuali donazioni e lasciti testamentari e da corrispettivi derivanti da convenzioni.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni di cui alla presente legge sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito.

3. Le organizzazioni di volontariato, ancorché prive di personalità giuridica, possono acquistare ed essere intestatarie di beni immobili.

4. La donazione e i lasciti testamentari sono consentiti in favore di organizzazioni di volontariato anche se prive di personalità giuridica, purché siano iscritte all'albo di cui all'articolo 10 o svolgano attività di volontariato con continuità da almeno tre anni ed i beni ricevuti e le loro rendite siano destinati agli scopi di cui all'articolo 2.

ART. 7.

(Agevolazioni fiscali).

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli necessari per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 10 o per l'adempimento di qualsiasi obbligo derivante da leggi statali o regionali sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altro gravame fiscale.

2. Sono estese alle organizzazioni di volontariato tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di cooperative.

3. Le organizzazioni di volontariato iscritte all'albo o che svolgono un'attività riconosciuta da almeno tre anni non sono tenute al pagamento delle imposte di successione e donazione e dell'INVIM per i cespiti loro devoluti da parte di terzi.

4. I redditi catastali degli immobili pervenuti alle organizzazioni di volontariato in seguito a successione o donazione e quelli loro concessi in locazione da terzi per finalità sociali non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'ILOR.

ART. 8.

(Rapporti tra enti pubblici e le organizzazioni del volontariato).

1. Al fine di un migliore perseguimento dei loro compiti istituzionali e di un ampliamento dei servizi e delle prestazioni nell'ambito della programmazione e della legislazione, lo Stato, le regioni, gli enti locali, singoli o associati, promuovono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo di cui all'articolo 10, avente per oggetto l'autonoma prestazione di servizi o di attività.

2. A tal fine i rapporti tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici sono regolati da apposite convenzioni.

ART. 9.

(Compiti della legislazione regionale).

1. Le leggi regionali devono salvaguardare l'autonomia organizzativa, metodologica e progettuale del volontariato e favorirne l'autopromozione.

2. Le regioni con propria legge disciplinano le modalità di istituzione dell'albo regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 10 e ne curano la predisposizione e la tenuta.

3. Le leggi regionali disciplinano i limiti ed i contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 8.

4. Le leggi regionali prevedono e disciplinano le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte all'albo alla programmazione degli interventi nei settori in cui le organizzazioni operano.

ART. 10.

(Albi delle organizzazioni di volontariato).

1. Le regioni disciplinano con legge l'istituzione, la predisposizione e la tenuta dell'albo regionale delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.

2. Hanno diritto ad essere iscritte nell'albo le organizzazioni:

a) il cui atto costitutivo e statuto siano conformi alle disposizioni della presente legge;

b) che abbiano svolto per almeno due anni con continuità rilevante attività di volontariato;

c) che non abbiano perseguito e non perseguano scopi di lucro.

3. La cancellazione dell'organizzazione dall'albo può essere disposta allorché si verifichi il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 2.

4. Le regioni trasmettono gli albi regionali del volontariato e i successivi aggiornamenti alla Commissione nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12.

5. L'iscrizione all'albo regionale comporta da parte delle organizzazioni di volontariato il diritto ad essere consultate dalla regione e dagli enti locali su proposta di leggi, piani e programmi comunque riguardanti il settore dell'attività dell'organizzazione; il diritto a far partecipare i propri aderenti ai corsi di formazione e aggiornamento, secondo le modalità stabilite; ad accedere ai fondi regionali per l'organizzazione di propri corsi di formazione, ad accedere alle strutture pubbliche nei limiti in cui ciò è necessario per svolgere le attività di volonta-

riato, a chiedere la stipulazione di apposite convenzioni con l'ente pubblico.

ART. 11.

(Convenzioni con enti pubblici).

1. Le convenzioni tra le organizzazioni di volontariato ed enti pubblici (regioni, enti locali territoriali ed altre amministrazioni pubbliche locali) aventi ad oggetto l'autonoma prestazione di attività o servizi, sono disciplinate da legge regionale e devono garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione e il rispetto dei diritti e della dignità dell'utente; devono inoltre prevedere forme di verifica e di controllo delle prestazioni eseguite, nonché forme di assicurazioni per danni eventualmente arrecati a terzi.

2. La convenzione può, tra l'altro, prevedere, se richiesto, il rimborso delle spese vive sostenute per l'opera prestata, purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

ART. 12.

(Commissione nazionale per il volontariato).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti la Commissione nazionale per il volontariato e il registro nazionale delle organizzazioni di volontariato.

2. La Commissione:

a) in collaborazione con le amministrazioni e le organizzazioni interessate cura la raccolta di documenti e testimonianze sulle esperienze nazionali e internazionali di volontariato, fornisce ogni elemento di conoscenza per lo sviluppo del volontariato stesso;

b) formula proposte e pareri per gli interventi anche normativi dello Stato e delle regioni;

c) riceve dalle regioni gli albi regionali di cui all'articolo 10 e ne cura la tenuta e l'aggiornamento;

d) redige un rapporto biennale sulla attuazione della presente legge e sull'andamento del fenomeno.

3. La Commissione è composta:

a) dai rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato iscritte all'albo;

b) da rappresentanti dei Ministeri interessati;

c) dalle regioni;

d) da esperti.

4. I componenti la Commissione sono scelti in base a criteri e nel numero individuati, con proprio provvedimento, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Presso la presidenza della giunta regionale possono essere costituite Commissioni regionali per il volontariato con analoghe funzioni.

ART. 13.

(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, le disposizioni di attuazione della presente legge.